



## Legge di Bilancio 2024

NEWSLETTER GENNAIO 2024

**In data 30 dicembre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 213 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (anche “Legge di Bilancio 2024”) che prevede diverse novità in materia fiscale e previdenziale, sia rivolte alle persone fisiche che ai soggetti titolari di partita IVA, professionisti ed imprenditori.**

**La presente circolare sarà focalizzata sostanzialmente sulle novità che riguardano le persone fisiche.**

## **RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI (ART. 1 CO. 52 E 53)**

La legge di Bilancio 2024 riapre, per i soggetti non imprenditori, ancora una volta i termini per rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024.

L'imposta sostitutiva è del 16%; l'opzione si perfeziona mediante la redazione di un'apposita perizia giurata da parte di un professionista abilitato ed il versamento della suddetta imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2024.

Possono accedere alla rideterminazione del valore le persone fisiche non esercenti attività d'impresa, le società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 TUIR, gli enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all'attività d'impresa, i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, se alla data del 1° gennaio 2024 posseggono terreni edificabili o con destinazione agricola e/o partecipazioni negoziate e non nei mercati regolamentati.

**L'imposta sostitutiva deve essere calcolata:**

- **sull'intero valore della perizia per quel che riguarda i terreni e i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione;**
- **sul valore normale determinato ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera a), del TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2023, ossia sulla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023, per le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, a condizione che tale valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.**

**L'imposta sostitutiva così calcolata deve essere corrisposta:**

- **in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2024;**
- **in forma rateale, in tre rate dello stesso ammontare scadenti, rispettivamente, il 30.6.2024, il 30.6.2025 e il 30.6.2026; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%, a decorrere dal 30.6.2024.**

**La rivalutazione assume rilevanza solo ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lettere a), b) c) e c-bis), del TUIR, in luogo del costo o valore di acquisto; al contrario non consente la realizzazione di minusvalenze utilizzabili in compensazione o riportabili nei periodi d'imposta successivi, ai sensi dell'art. 68 TUIR.**

## **NUOVE ALIQUOTE IVIE ED IVAFE (ART. 1 CO. 91)**

Sono innalzate le aliquote dell'IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) e dell'IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie estere).

In particolare, dal 2024 l'aliquota ordinaria dell'IVIE passa dallo 0,76 all'1,06 per cento; raddoppia, invece, l'aliquota dell'IVAFE, che passa dal 2 al 4 per mille annuo, ma limitatamente ai prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Ricordiamo che l'obbligo di versare l'IVIE (disciplinata dall'art. 19, commi 13-17, D.L. n. 201/2011) grava sulle persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all'estero, a qualsiasi uso destinati.

Inoltre, sono soggetti passivi di tali imposte anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività soggetti al c.d. monitoraggio fiscale.

L'imposta non si applica al possesso degli immobili adibiti ad abitazione principale (e per le relative pertinenze) ed alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che in Italia non risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per evitare la doppia imposizione sull'immobile estero, è possibile dedurre dall'imposta dovuta un credito pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile.

L'IVAFE, introdotta dall'art. 19, commi da 18 a 22, D.L. n. 201/2011, è dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio.

Oltre alle persone fisiche, sono soggetti passivi anche gli enti non commerciali e le società semplici, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività che rientrano nel c.d. monitoraggio fiscale.

La base imponibile dell'IVAFE è costituita dal valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

L'IVAFE è dovuta, per l'anno 2024:

- in misura fissa, pari a 34,20 euro per le persone fisiche e a 100 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche per i conti correnti e i libretti di risparmio;
- proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione, nella misura del 2 per mille del valore dei prodotti finanziari, sempre che non siano detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato per i quali l'imposta si applica nella misura del 4 per mille.

Da ricordare, infine che, anche in questo caso, nel rispetto del divieto della doppia imposizione, dall'IVAFE si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio.

## FRINGE BENEFIT - INCREMENTO DELLA SOGLIA DI NON IMPONIBILITÀ PER IL 2024 (ART. 1 CO. 16 E 17)

Viene previsto l'incremento temporaneo, per il 2024, della soglia di non imponibilità dei fringe benefit, in deroga all'art. 51 co. 3, prima parte, del TUIR; è stabilito un limite complessivo di 1.000 euro per tutti i lavoratori, elevato a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico. In particolare, non concorreranno a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per l'affitto e per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

In caso di superamento del limite, concorre a formare il reddito di lavoro dipendente l'intero importo (non solo l'eccedenza).

Per l'attuazione dell'incremento della misura sia per i dipendenti con figli che senza, i datori di lavoro provvedono previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti; per i dipendenti con figli, viene previsto che il limite di 2.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

## **RIDUZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ DIPENDENTI (ART. 1 CO. 18)**

**Viene confermata anche per il 2024 la riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale sui premi di risultato prevista dall'art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 20814.**

**In sostanza, limitatamente ai premi e alle somme erogati nell'anno 2024 l'aliquota è pari al 5%.**

**È data la possibilità al dipendente di optare per la tassazione ordinaria se ritenute più favorevole.**

**Possono beneficiare dell'agevolazione i lavoratori dipendenti del settore privato, arti e professioni e di società in "house" a partecipazione pubblica della tipologia a controllo pubblico" (risposta a interpello 14 aprile 2023, n. 296).**

**Sono esclusi dall'agevolazione altre categorie di soggetti, quali, ad esempio, i soggetti titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente.**

**Il regime agevolato trova applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione dei premi, ad euro 80.000,00, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno all'imposta sostitutiva in oggetto (art. 1, comma 3, D.M. 25 marzo 2016).**



## **RISCATTO PERIODI CONTRIBUTIVI: IN VIGORE PER 2024 E 2025 (ART.1 CO. 126)**

In via sperimentale per il biennio 2024-2025, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

La facoltà è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado.

Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.

**Il versamento può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione o in un massimo di centoventi rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.**

**La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi di riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta è versata in unica soluzione.**

**Alla data del saldo dell'onere, l'INPS provvede all'accredito della contribuzione ed ai relativi effetti.**



MILANO | Piazza Fontana, 6 - 20122  
T.+39 02 7639 0009  
F. +3902 7628 1213  
segreteria.milano@lexacta.it

ROMA | Corso Vittorio Emanuele II,  
287 - 00186  
T. +39 06 6819 091  
F. +39 06 68190940  
segreteria.roma@lexacta.it

[www.lexacta.it](http://www.lexacta.it)